

## GAIOALE TUTELA LEGALE

**Contratto di Assicurazione dedicato ad Aziende, Professionisti, Privati e Famiglie**

■ **Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto** ■

■ **Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa** ■



**NOTA INFORMATIVA****CONTRATTO DI ASSICURAZIONE "GLOBALE TUTELA LEGALE"**

Documento aggiornato a Maggio 2013

**La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

Eventuali variazioni delle informazioni, non derivanti da innovazioni normative, contenute nel Fascicolo Informativo, successive alla conclusione del contratto potranno essere consultate sul Sito Internet della Società ([www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it)).

**A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE****1. Informazioni generali**

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Società con unico azionista, capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni".

Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (Italia) – Telefono +39 06.4210.31.

Sito Internet: [www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it) – indirizzo di posta elettronica: [hdi.assicurazioni@pec.hdia.it](mailto:hdi.assicurazioni@pec.hdia.it).

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 7122/92. Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 di Assicurazione ed all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

**2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa**

Il Patrimonio netto della Compagnia (così come risultante a seguito dell'approvazione del bilancio 2012) ammonta a 168,20 milioni di Euro, di cui Capitale Sociale 96 milioni e Riserve patrimoniali 72,20 milioni.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni al 31 dicembre 2012 è pari a 117,9%.

Questo indicatore fornisce un'informazione sintetica in merito alla stabilità della compagnia e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

**B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

Il contratto è stipulato con tacito rinnovo e tale indicazione viene specificata nella Scheda di polizza.

Pertanto, come previsto dall'Art. 1.9 – Proroga, disdetta, recesso o anticipata risoluzione del contratto, delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" in mancanza di disdetta l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

**Avvertenza**

***La disdetta deve essere comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.***

***In tali casi la garanzia cesserà alla scadenza del contratto senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, 2° comma, del codice civile.***

***Laddove, fosse richiamato nella Scheda di polizza l'Art. 2.1 - Deroga al patto di tacita proroga delle "Altre Norme Comuni", la garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza obbligo di disdetta e senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del codice civile.***

***Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni da darsi con lettera raccomandata; in tale caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.***

***Laddove il Contraente sia un Consumatore e il presente contratto preveda una durata poliennale è data facoltà a ciascuna delle parti di disdettare il contratto ad ogni scadenza annua intermedia, previa comunicazione scritta alla controparte entro 30 giorni antecedenti alla scadenza annua intermedia.***

**Indicizzazione**

Il contratto non è di norma indicizzato qualora lo fosse indicizzato sarà richiamata nella Scheda di polizza secondo le regole descritte all'Art. 1.10 – Adeguamento automatico – Indicizzazione, delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" in questo caso le somme assicurate, i massimali, i premi ed i limiti di indennizzo (ad eccezione dei limiti di indennizzo espressi in percentuale) sono annualmente adeguati secondo le variazioni



dell' "Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica.

### **3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**

Le indicazioni riportate sulla presente nota informativa si riferiscono a tutte le garanzie offerte dal contratto. Le coperture specifiche operanti debbono essere individuate nella polizza sottoscritta dal Contraente e dalla Società. Avvalendosi di ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (Societas Europaea), in seguito denominata ARAG per la gestione dei sinistri, la Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in all'Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione. A titolo esemplificativo sono garantite le spese per l'intervento del Legale proprio e di controparte, le spese per l'intervento di Consulenti Tecnici e di Periti, le spese processuali e di giustizia. Per la descrizione completa delle garanzie prestate si rimanda all'Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione, delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

Le coperture assicurative offerte dall'assicurazione Tutela Legale (ovvero le "linee assicurative di prodotto"), nel rispetto dell'autonomia assuntiva della Società, possono essere rivolte a molteplici tipologie di soggetti, siano essi persone giuridiche o persone fisiche (ad esempio, società di capitali, lavoratori dipendenti, liberi professionisti, medici).

In funzione della linea assicurativa scelta (Famiglia, Aziende, Professionisti) ed in funzione della forma assicurativa scelta possono essere abbinate delle condizioni aggiuntive in base alle necessità del Contraente/Assicurato (se l'assicurazione viene prestata a favore di una persona fisica) o in base ai dei differenti settori di attività ove questo opera (se l'assicurazione viene prestata a favore di una persona giuridica).

#### *Servizio di consulenza telefonica "ARAGTEL"*

È istituito un Servizio di consulenza telefonica denominato ARAGTEL (operante se espressamente richiamate sul frontespizio di polizza le forme assicurative che la prevedono) al numero verde: 800.508.008.

Per la descrizione completa del servizio si rimanda all'Art. 2.2 - Servizio Consulenza Telefonica – ARAGTEL delle "Altre Nome Comuni".

#### *Scelta della forma assicurativa*

Per alcune linee assicurative è data facoltà al Contraente di scegliere tra le seguenti forme assicurative:

- DIFESA PENALE con aggiunta del PACCHETTO SICUREZZA;
- DIFESA STANDARD;
- DIFESA STANDARD con aggiunta del PACCHETTO SICUREZZA.

***Le garanzie previste da DIFESA PENALE, DIFESA STANDARD e PACCHETTO SICUREZZA sono operanti solo se espressamente richiamate sul frontespizio di polizza con le forme assicurative che le prevedono. Per la descrizione delle garanzie prestate con le relative limitazioni ed esclusioni si rimanda ai seguenti articoli delle "Altre Norme Comuni" delle Condizioni Generali di assicurazione:***

- ***Art. 2.3 - Norme che regolano le forme assicurative Difesa Penale e Difesa Standard;***
- ***Art. 2.4 - Pacchetto Sicurezza.***

#### **Avvertenza**

***Le indicazioni riportate sulla presente nota informativa si riferiscono a tutte le garanzie offerte dal contratto. Le coperture specifiche operanti debbono essere individuate nella polizza sottoscritta dal Contraente e dalla Società.***

#### **A) Assicurazione Tutela Legale della Famiglia**

Nell'ambito dell'assicurazione Tutela Legale della Famiglia il Contraente/Assicurato ha la facoltà di scegliere tra la forma assicurativa "Tutela Famiglia Standard" (Art. 3.2) e la forma assicurativa "Tutela Famiglia Top" (Art. 3.3).

Sia nella forma assicurativa "Standard" che nella forma assicurativa "Top", le garanzie previste all'Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione, vengono prestate al Contraente/Assicurato ed ai soggetti indicati all'Art. 3.1 - Prestazioni garantite e soggetti assicurati:

- nell'ambito della vita privata: ad esempio, le garanzie vengono prestate per sostenere controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti.

Per la descrizione completa delle garanzie prestate si rimanda agli Artt. 3.2.1 - Vita Privata (Tutela Famiglia Standard) e 3.3.1 – Vita Privata (Tutela Famiglia Top) delle "Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale della Famiglia";

- nella veste di conduttore o proprietario di un'abitazione abituale o saltuaria assicurata ed indicata in polizza: ad esempio, le garanzie vengono prestate per sostenere controversie relative a diritti reali o locazione degli immobili indicati in polizza.

Per la descrizione completa delle garanzie prestate si rimanda agli Artt. 3.2.2 - Immobile (Tutela Famiglia Standard) e 3.3.2 – Immobile (Tutela Famiglia Top) delle "Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale della Famiglia".



- nella veste di lavoratore dipendente: ad esempio, le garanzie vengono prestate per sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni inerenti a fatti connessi all'espletamento delle mansioni previste come lavoratore dipendente; o ancora, a titolo esemplificativo, per sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di assicurazione Previdenziali o Sociali.

Per la descrizione completa delle garanzie prestate si rimanda agli Artt. 3.2.3 – Lavoro Dipendente (Tutela famiglia Standard) e 3.3.3 – Lavoro Dipendente (Tutela famiglia Top) delle “Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale della Famiglia”.

Nell'ambito dell'assicurazione Tutela Legale della Famiglia è sempre operante il Servizio Consulenza Telefonica ARAGTEL come previsto dall'Art. 2.2 delle “Altre Norme Comuni”.

#### **Avvertenza**

**Esclusioni (valide sia per Tutela Famiglia Standard che per Tutela Famiglia Top)**

***Il contratto prevede l'esclusione di alcuni rischi. A titolo esemplificativo, le garanzie non sono valide per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni e per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato. Per il dettaglio delle esclusioni si rimanda all'Art. 3.4 delle “Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale della Famiglia”.***

### **B) Assicurazione Tutela Legale Aziende**

#### **B.1) Tutela Legale Aziende**

Le garanzie previste all'Art. 1.1 “Oggetto dell'assicurazione”, vengono prestate al Contraente per fatti inerenti all'esercizio dell'attività o professione indicata in polizza. Le garanzie sono estese inoltre all'immobile ove ha sede il Contraente nonché ad eventuali altri immobili nei quali il Contraente esercita l'attività.

Per il dettaglio delle prestazioni garantite, dei soggetti assicurati e delle condizioni aggiuntive operanti si rimanda ai seguenti articoli:

- Art. 4.1 - Prestazioni Garantite e Soggetti Assicurati e relativi sottoarticoli:
  - 4.1.1 Prestazioni Garantite - Difesa Penale;
  - 4.1.2 Prestazioni Garantite - Difesa Standard.
- Art. 4.2 - Pacchetto Sicurezza Tutela Legale Aziende delle “Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale Aziende”.

#### **Avvertenza**

##### **Esclusioni**

***Il contratto prevede l'esclusione di alcuni rischi. A titolo esemplificativo, le garanzie non sono valide per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società. Per il dettaglio delle esclusioni si rimanda all'Art. 4.2.4 delle “Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale Aziende”.***

#### **B.2) Tutela Legale Quadri e Dirigenti**

Le garanzie previste all'Art. 1.1 “Oggetto dell'assicurazione”, vengono prestate all'Impresa Contraente, che è l'unica beneficiaria della copertura assicurativa, per i casi assicurativi che riguardano i propri dipendenti che rivestono la qualifica di Quadri e/o Dirigenti e che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'attività lavorativa svolta.

Per il dettaglio delle prestazioni garantite e delle condizioni aggiuntive operanti si rimanda agli Artt. 4.3.1 e 4.3.2. delle “Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale Aziende”.

#### **Avvertenza**

##### **Esclusioni**

***Il contratto prevede l'esclusione di alcuni rischi. A titolo esemplificativo, le garanzie non sono valide per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive.***

***Per il dettaglio delle esclusioni si rimanda all'Art. 4.2.3 delle “Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale Aziende”.***

#### **B.3) Tutela Legale Condominio**

Le garanzie previste all'Art. 1.1 “Oggetto dell'assicurazione”, vengono prestate a tutela dei diritti del Condominio (art. 1117 e segg. codice civile) indicato in polizza.

Per il dettaglio delle prestazioni garantite e delle condizioni aggiuntive operanti si rimanda agli Artt. 4.4.1 e 4.4.3 delle “Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale Aziende”.

#### **Avvertenza**

##### **Esclusioni**

***Il contratto prevede l'esclusione di alcuni rischi. A titolo esemplificativo, le garanzie non sono valide per controversie relative alla compravendita e permuta di immobili (ivi compresa la multiproprietà), ed alla loro***



*costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali.*

*Per il dettaglio delle esclusioni si rimanda all'Art. 4.4.2 delle "Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale Aziende".*

#### **C) Assicurazione Tutela Legale Professionisti non Medici**

Le garanzie previste all'Art. 1.1 "Oggetto dell'assicurazione", vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente e dei suoi dipendenti e collaboratori (inclusi anche gli eventuali famigliari del Contraente stesso) per fatti inerenti all'esercizio dell'attività o professione indicata in polizza. Le garanzie sono estese inoltre all'immobile ove ha sede il Contraente nonché ad eventuali altri immobili nei quali il Contraente esercita l'attività.

Per la descrizione completa delle garanzie prestate si rimanda agli Artt. 5.1 – Prestazioni garantite e soggetti assicurati, 5.2 - Prestazioni garantite - Difesa Penale e 5.3 - Prestazioni garantite - Difesa Standard delle "Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale Professionisti non Medici".

#### **Avvertenza**

##### **Esclusioni**

*Il contratto prevede l'esclusione di alcuni rischi. A titolo esemplificativo, le garanzie non sono valide per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie come anche non sono valide per controversie relative a contratti di leasing immobiliare. Per il dettaglio delle esclusioni si rimanda all'Art. 5.4 delle "Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale Professionisti non Medici".*

#### **D) Assicurazione Tutela Legale Medico**

Le garanzie previste all'Art. 1.1 "Oggetto dell'assicurazione", vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente/Assicurato in qualità di medico, sia lavoratore dipendente che libero professionista.

Per la descrizione completa delle garanzie prestate e delle relative opzioni di pacchetto acquistabili si rimanda all'Art. 6.1 – Prestazioni garantite e soggetti assicurati delle "Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale Medico".

Le garanzie prestate nell'assicurazione Tutela Legale Medico possono essere integrate dalle Condizioni Aggiuntive (valide ed operanti solo se espressamente richiamate in polizza) previste dal Pacchetto Sicurezza Professionisti Medici e disciplinate all'Art. 6.3 e relativi sotto-articoli 6.3.2 Tutela della privacy D.Lgs. 196/2003 e 6.3.3 Sicurezza posto lavoro - D.Lgs. 626/94 e 494/96.

#### **Avvertenza**

##### **Sospensione e/o risoluzione dell'assicurazione Tutela Legale Medico**

*In caso di sospensione del Contraente/Assicurato dall'Albo professionale, l'assicurazione è sospesa dalla decorrenza della sospensione fino alla cessazione della sospensione.*

*Il contratto si risolve di diritto in caso di radiazione dall'Albo professionale, inabilitazione o interdizione del Contraente/Assicurato. Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premio pagato e non goduto.*

##### **Esclusioni**

*Il contratto prevede l'esclusione di alcuni rischi. A titolo esemplificativo, le garanzie non sono valide per fatti dolosi delle persone assicurate. Per il dettaglio delle esclusioni si rimanda all'Art. 6.3.4 delle "Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale Medico".*

#### **4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità**

Il contratto viene stipulato, sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente riportate nel retro della Scheda di polizza ed è regolato per tutte le garanzie dall'Art. 1.4 "Indicazioni e dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

#### **Avvertenza**

*La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:*

- *durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;*
- *trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali e in tutte le restanti ipotesi.*

*Come disciplinato all'Art. 1.14 - Insorgenza del caso assicurativo delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".*

*Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1910 del codice civile; inoltre, la Società, una*





*volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso così come disposto all'Art. 1.4 – Indicazioni e dichiarazioni relative alle Circostanze del Rischio, delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".*

*Sospensione e/o risoluzione dell'assicurazione Tutela Legale Medico*

*Se il Contraente assicurato è un Medico, in caso di sospensione del Contraente/Assicurato dall'Albo professionale, l'assicurazione è sospesa dalla decorrenza della sospensione fino alla cessazione della sospensione.*

*Il contratto si risolve di diritto in caso di radiazione dall'Albo professionale, inabilitazione o interdizione del Contraente/Assicurato. Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premio pagato e non goduto.*

#### **5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

Ove, nel corso del contratto avvengano eventi che possano generare un aggravamento o una diminuzione del rischio, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società.

La mancata comunicazione potrà comportare conseguenze quali la perdita totale o parziale del diritto indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione come meglio specificato agli Artt. 1.7 - Aggravamento del rischio e 1.8 - Diminuzione del rischio delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

#### **6. Premi**

Il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali e tale indicazione è specificata nella Scheda di polizza. In caso di frazionamento semestrale, il premio annuo è maggiorato di un importo pari al 3%.

L'eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente o l'Assicurato dal pagamento dell'intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.

*Forme di Pagamento previste*

La Società o gli intermediari possono ricevere dal Contraente a titolo di pagamento del premio:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

È ammesso il pagamento in denaro contante nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

#### **7. Rivalse**

Non è previsto il diritto di Rivalsa.

#### **8. Diritto di Recesso**

**Avvertenza**

*Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni da darsi con lettera raccomandata ai sensi dell'Art. 1.9 - Proroga, disdetta, recesso o anticipata risoluzione del contratto delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale". In tale caso, al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.*

*Laddove il Contraente sia un Consumatore ed il presente contratto preveda una durata poliennale, è data facoltà a ciascuna delle parti di disdettare il contratto ad ogni scadenza annua intermedia, previa comunicazione scritta alla controparte entro 30 giorni antecedenti alla scadenza annua intermedia.*

*Nel caso di contratti di durata pluriennale, ferma la facoltà bilaterale di recesso a seguito di sinistro, l'Assicurato trascorso il quinquennio, può recedere dal contratto, senza oneri, con preavviso di 30 gg e con effetto dalla fine dell'annualità nella quale è stata esercitata la facoltà di recesso.*

#### **9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui è insorto il caso assicurativo così come disciplinato dall'Art. 1.14 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

#### **10. Legge applicabile al contratto**

Il contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana salvo che il rischio sia ubicato in altri Stati ed in tal caso si applica quanto previsto all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005.

#### **11. Regime fiscale**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società e/o da ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (Societas Europaea), come disposto dall'Art. 1.16 –



Oneri Fiscali delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" e sono determinati sulla base dell'aliquota di imposta pari al 21,25%.

### **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

#### **12. Sinistri - Liquidazione dell'Indennizzo**

##### **Avvertenza**

*La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:*  
**ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (Societas Europaea)**  
 con sede in: **Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona (VR)**  
 Tel. 045 - 82.90.411  
 Fax 045 - 82.90.449  
 Email arag@arag.it

*L'Assicurato deve dare avviso all'assicuratore in caso di sinistro nei termini e modalità previsti ai seguenti articoli delle "Norme che regolano i Sinistri" delle Condizioni generali di assicurazione:*

- *Art. 7.4 - Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del Legale;*
- *Art. 7.5 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa.*

La denuncia di sinistro deve essere effettuata all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Società o direttamente ad ARAG con le seguenti modalità:

<b><i>Per i sinistri denunciati ad HDI Assicurazioni S.p.A.:</i></b>	
A mezzo fax al numero verde:	<b>800.60.61.61</b>
A mezzo posta indirizzata a:	<b>HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma</b>
A mezzo posta elettronica, solo per i titolari di posta elettronica certificata (PEC) a:	<b>sinistri@pec.hdia.it</b>
Rivolgendosi alla propria Agenzia	
Per informazioni sui sinistri rivolgersi al numero:	<b>800.23.31.20 oppure alla propria Agenzia</b>

<b><i>Per i sinistri denunciati ad ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (Societas Europaea):</i></b>	
A mezzo fax al numero:	<b>045.82.90.557</b>
Per l'invio di successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro a mezzo fax:	<b>045.82.90.449</b>
A mezzo posta indirizzata a:	<b>ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (Societas Europaea) Viale del Commercio, 59 – 37135 Verona (VR)</b>
Servizio di consulenza telefonica – ARAGTEL <i>(operante se espressamente richiamate sul frontespizio di polizza le forme assicurative che la prevedono)</i>	<b>800.508.008</b>

#### **13. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami – via Abruzzi n. 10, 00187 Roma, telefax 06.4210.3583, indirizzo di posta elettronica: reclami@pec.hdia.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Resta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso di liti transfrontaliere gli eventuali reclami potranno essere rivolti all'IVASS, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.



**14. Arbitrato**

È previsto l'arbitrato così come contemplato dall'Art. 7.6 - Gestione del sinistro – caso assicurativo delle "Norme che regolano i Sinistri".

**Avvertenza**

*A prescindere da quanto previsto è comunque facoltà delle parti di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.*

\* \* \*

*HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.*

HDI Assicurazioni S.p.A.  
Il Legale Rappresentante  
Alfonso Scarpa





**GLOSSARIO****Arbitrato**

L'arbitrato è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

**Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ed a cui spettano i diritti da essa derivanti.

**Assicurazione**

Il contratto di assicurazione ed il suo contenuto.

**Assistenza stragiudiziale**

È quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

**Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

**Condominio**

Il complesso delle parti comuni dell'immobile (edifici/aree), rappresentato dall'insieme indistinto dei proprietari delle singole unità immobiliari (cfr. art. 1117 e segg. codice civile).

**Consumatore**

Qualsiasi soggetto che, nei contratti che hanno ad oggetto l'acquisto o la cessione di beni o la prestazione di servizi, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

**Delitto colposo**

È solo quello espressamente previsto come tale dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà di causare l'evento lesivo.

**Delitto doloso**

È doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

**Delitto preterintenzionale**

Si ha delitto preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto.

**Lesioni personali colpose (art. 590 codice penale)**

Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona.

**Massimale**

La somma fino al cui limite la Società risponde in base all'assicurazione.

**Nucleo familiare**

Le persone registrate nello stato di famiglia dell'Assicurato ed i conviventi, che tali risultino da riscontro anagrafico.

**Omicidio colposo (art. 589 codice penale)**

Commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.

**Oneri fiscali**

Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti, ecc.).

**Polizza**

Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

**Procedimento penale**

Con l'espressione "procedimento penale" viene indicata una serie cronologicamente ordinata di atti diretti alla pronuncia di una "decisione penale": inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene



notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso – preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

**Tutela Legale**

L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163/4 – 173/4 e correlati.

**Reato**

Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

**Rischio**

La probabilità che si verifichi un sinistro.

**Sinistro o caso assicurativo**

Il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prevista l'assicurazione.

**Società**

L'impresa assicuratrice, ovvero HDI Assicurazioni S.p.A.

**Spese di giustizia**

Sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

**Transazione**

Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

**Ubicazione principale**

Quella dove l'Assicurato ha fissato la propria residenza.

**Unico caso assicurativo**

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.

**Valore di ricostruzione a nuovo**

Viene riferito all'intera costruzione edile e relativi edifici accessori, inclusi recinzioni, cancelli, muri di contenimento, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione, impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione realizzati negli edifici stessi, antenne centralizzate radiotelevisive, tinteggiature, tappezzerie, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.

**Vertenza contrattuale**

Controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.



■ **GLOBALE TUTELA LEGALE**

■ **Condizioni di Assicurazione**

**Documento aggiornato a Maggio 2013**



**■ INDICE**

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE \_\_\_\_\_ pag.3

ALTRE NORME COMUNI \_\_\_\_\_ pag. 6

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE DELLA FAMIGLIA \_\_\_\_\_ pag. 10

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE AZIENDE \_\_\_\_\_ pag. 13

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE PROFESSIONISTI NON MEDICI \_\_\_\_\_ pag. 16

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE MEDICO \_\_\_\_\_ pag. 17

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI \_\_\_\_\_ pag. 19



**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE****Premessa**

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:  
**ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (Societas Europaea)**  
con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona (VR),  
in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Numero telefono: **045.8290411**,
- Numero fax per invio denunce di sinistro: **045.8290557**,
- Numero fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: **045.8290449**.

**Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione**

Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, la Società, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza**.

Tali oneri sono:

- a) le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- b) le eventuali spese del Legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo Art. 7.6 "Gestione del sinistro" caso assicurativo lettera d);
- c) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società o ARAG ai sensi del successivo Art. 7.6 "Gestione del sinistro" caso assicurativo lettera e);
- d) le spese processuali nel processo penale (art. 535 codice di procedura penale);
- e) le spese di giustizia;
- f) il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

**È garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio**, territorialmente competente ai sensi del successivo Art. 7.4 "Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del Legale" lettera c).

**Art. 1.2 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione**

a) **L'Assicurato è tenuto a:**

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
- **assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

b) **La Società e/o ARAG non si assume il pagamento di:**

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 codice di procedura penale);**
- **spese per controversie con la Società e/o ARAG.**

c) **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

d) **Nell'ipotesi di unico caso assicurativo la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.**

e) **Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato – Contraente.**

**Art. 1.3 Altre assicurazioni**

**Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.** In caso di sinistro vale quanto disposto dal successivo Art. 7.1 "Altre assicurazioni".

**Art. 1.4 Indicazioni e dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

1) **Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 codice civile.**

2) **La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.**

**Art. 1.5 Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio**

L'assicurazione, salvo quanto previsto dal successivo Art. 1.11 "Validità delle garanzie", ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, **altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.**



*I premi devono essere pagati all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia cui è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Società.*

*Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi alla prima rata, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.*

*L'eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.*

#### **Art. 1.6 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 1.7 Aggravamento del rischio**

*Il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.*

#### **Art. 1.8 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del codice civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 1.9 Proroga, disdetta, recesso o anticipata risoluzione del contratto**

- a) In mancanza di disdetta l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, *è prorogata per un anno e così successivamente.*
- b) Le parti possono disdire il contratto con lettera raccomandata almeno *un mese prima della sua scadenza.*
- c) *Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni da darsi con lettera raccomandata;* in tale caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.
- d) Laddove il Contraente sia un Consumatore ed il presente contratto preveda una durata poliennale è data facoltà a ciascuna delle parti di disdettare il contratto ad ogni scadenza annua intermedia, *previa comunicazione scritta alla controparte entro 30 giorni antecedenti alla scadenza annua intermedia.*

#### **Art. 1.10 Adeguamento automatico – Indicizzazione (valido solo se espressamente dichiarato in polizza)**

*Le somme assicurate, i massimali, il premio ed i limiti di indennizzo sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali dell' "Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già Indice del costo della vita)" pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica, secondo le regole seguenti:*

- alla polizza è assegnato, come riferimento iniziale, quello del mese di settembre dell'anno solare antecedente a quello della sua data di effetto;
- ad ogni scadenza annuale si effettua il confronto tra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo adeguamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente quello di detta scadenza. Se si è verificata una variazione in aumento rispetto all'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento, *le somme assicurate, i massimali, il premio ed i limiti di indennizzo vengono aumentati in proporzione;*
- l'aumento decorre dalla data di scadenza annuale e verrà riportato su apposita quietanza da rilasciare al Contraente.

*Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, le somme assicurate, i massimali ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, ciascuna delle Parti avrà facoltà di rinunciare all'adeguamento; in tal caso le somme assicurate, i massimali ed il premio rimarranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.*

#### **Art. 1.11 Validità delle garanzie**

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano avvenuti:

- *durante il periodo di efficacia della polizza,* se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extra contrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative per violazioni che siano avvenute durante il periodo di efficacia della polizza;
- *trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza,* in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia si estende ai sinistri che siano avvenuti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati *denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini del successivo Art. 7.4 "Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del Legale"* entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

#### **Art. 1.12 Massimale**

Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate *fino al massimale indicato in polizza* per sinistro, senza limite per anno assicurativo.





**Art. 1.13 Variazione numero Assicurati**

*Il Contraente è obbligato a comunicare tempestivamente – anche a mezzo fax – all’Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia cui è assegnata la polizza le eventuali variazioni numeriche degli assicurati.*

A tale scopo, entro 15 giorni dal ricevimento della notizia di variazione numero assicurati, l’Ufficio di Rappresentanza o l’Agenzia cui è assegnata la polizza provvederà a sostituire tempestivamente il contratto, laddove tale variazione comporti il superamento della fascia tariffaria di competenza.

Il premio dell’assicurazione è **determinato in base al numero degli addetti o dei posti letto** dichiarato dal Contraente al momento della stipulazione della polizza.

Qualora all’insorgere di un sinistro tale numero dovesse risultare superiore di una sola unità rispetto a quello dichiarato, la Società rinuncerà ad applicare il disposto dell’art. 1898 codice civile, ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell’indennizzo. **Nel caso in cui la discordanza risultasse superiore e provocasse il superamento della fascia tariffaria di competenza, sarà applicata la regola proporzionale prevista dal citato articolo, senza tenere conto nel calcolo dell’indennizzo della tolleranza concessa.**

**Art. 1.14 Insorgenza del caso assicurativo**

a) Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi **il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo **si fa riferimento alla data della prima violazione.**

b) La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza**, per le controversie contrattuali e in tutte le restanti ipotesi.

c) **La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a ARAG, nei modi e nei termini del successivo Art. 7.4 “Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del Legale”, entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso, fermi restando i limiti di cui al comma 2 dell’art. 2952 codice civile.**

d) Per i Consumatori la garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti **durante il periodo di validità del contratto e che siano denunciati nei modi e nei tempi del successivo Art. 7.4 “Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del Legale”.**

e) **La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell’assicurazione fossero stati già disdetti** da uno dei Contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.

f) Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, **ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro**, a prescindere dal numero degli Assicurati e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

**Art. 1.15 Estensione territoriale**

L’assicurazione è operante:

a) Nell’ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, per i sinistri che avvengono **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**

b) **In tutte le altre ipotesi, per i sinistri che avvengono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

**Art. 1.16 Oneri fiscali**

**Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società e/o ARAG.**

**Art. 1.17 Rinvio alle norme di legge**

**Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge. La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana.**



**ALTRE NORME COMUNI****Art. 2.1 Deroga al patto di tacita proroga (operante solo se richiamata in polizza)**

*In deroga all'Art. 1.9 - Proroga, disdetta, recesso o anticipata risoluzione del contratto delle "Norme che regolano l'assicurazione in Generale", l'assicurazione cesserà alla scadenza convenuta senza obbligo di disdetta.*

**Art. 2.2 Servizio Consulenza Telefonica - ARAGTEL (operante se espressamente richiamate sul frontespizio di polizza le forme assicurative che la prevedono)**

Nell'ambito di tutte le materie previste nella presente polizza è istituito un Servizio di consulenza telefonica denominato ARAGTEL al numero verde:



"ARAGTEL" è a disposizione dell'Assicurato:

dal lunedì al giovedì ore 8,30 - 13 e 14 - 17, il venerdì ore 8,30 - 13 per ottenere:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella polizza;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

**Art. 2.3 Norme che regolano le forme assicurative Difesa Penale e Difesa Standard (operanti solo se espressamente richiamate sul frontespizio di polizza con le forme assicurative che le prevedono)****Art. 2.3.1 Difesa Penale**

Le garanzie sono prestate per:

- a) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- b) quanto previsto dal Pacchetto Sicurezza (Artt. 2.4.2 "Sicurezza sul posto di lavoro", 2.4.3 "Sicurezza e igiene alimentare", 2.4.4 "Tutela della Privacy");
- c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, ***purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, codice procedura penale); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società e/o ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.***

La prestazione opera in deroga agli articoli:

- 4.2.4 Esclusioni - lett. b) ed f) - Aziende generiche;
- 5.4 Esclusioni - lett. b) ed f) - Tutela Legale Professionisti non Medici.

**Art. 2.3.2 Difesa Standard**

Le garanzie sono prestate per:

- a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni ***extracontrattuali*** a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- b) sostenere controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti iscritti regolarmente nel libro matricola. ***La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente;***
- c) sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività ***purché indicati in polizza e corrisposto il relativo premio. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente;***
- d) sostenere controversie per inadempimenti contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi ***commissionate e/o ricevute dal Contraente, sempreché il valore in lite sia superiore a € 200,00. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente;***
- e) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- f) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, ***purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, codice procedura penale); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società e/o ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.***

La prestazione opera in deroga agli articoli:

- 4.2.4. Esclusioni - lett. b) e f) - Aziende generiche;



- 5.4 Esclusioni – lett. b) e f) – Tutela Legale Professionisti non Medici;
- g) gli arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente Art. 2.3.2. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- h) Servizio Consulenza Telefonica ARAGTEL (Art. 2.2).  
Le prestazioni di cui ai punti b), c) e d) del presente articolo valgono per i casi assicurativi che siano insorti *nei paesi dell'Unione Europea, San Marino, Città Stato del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera*.  
Quanto sopra a parziale deroga dell'Art. 1.15 "Estensione territoriale" punto b).

**Art. 2.3.3 Fallimento - concordato preventivo - amministrazione controllata - inabilitazione o interdizione del Contraente - alienazione o liquidazione dell'azienda o dell'attività indicata in polizza**

- a) *Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo o venga sottoposto ad amministrazione controllata.*  
Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che *le azioni in corso si interrompono con la liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premio pagato e non goduto.*
- b) *Il Contraente che non dia comunicazione alla Società dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, di trasformazione dell'azienda o di modifica dell'attività indicata in polizza rimane obbligato al pagamento del premio.* I diritti e gli obblighi del Contraente *si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi*, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, *entro dieci giorni dalla scadenza del premio successivo* alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione.

**Art. 2.4 PACCHETTO SICUREZZA (valido ed operante se espressamente richiamate sul frontespizio di polizza le Condizioni aggiuntive "E", "F" e "G")**

**Art. 2.4.1 Insorgenza del caso assicurativo**

A parziale deroga dell'Art. 1.14, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dalle condizioni aggiuntive di cui al Pacchetto Sicurezza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità *del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;*
- *il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge* nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi *che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.*

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto *e che siano stati denunciati nei modi e nei tempi dell'Art. 7.4 - Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale, entro 24 mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti* dalle funzioni/qualifiche indicate nei successivi Artt. 2.4.2 "Sicurezza sul posto di lavoro", 2.4.3 "Sicurezza e igiene alimentare" e 2.4.4 "Tutela della privacy" (Pacchetto sicurezza), o dalle loro dimissioni dall'impresa assicurata, fermi restando i limiti di cui al comma 2 dell'art. 2952 del codice civile.

### Condizione aggiuntiva "E"

**Art. 2.4.2 Sicurezza sul posto di lavoro – D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 494/96**

Le garanzie previste all'Art. 1.1 "Oggetto dell'assicurazione", *vengono prestate al Contraente in relazione al D.Lgs. 494/96 a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di:*

- *Responsabile dei lavori;*
- *Coordinatore per la progettazione;*
- *Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.*

**Committenza Lavori**

Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs. 494/96.

*Le garanzie vengono prestate altresì al Contraente, in relazione al D.Lgs. n. 626/94, a tutela dei diritti dei propri:*

- *Legali Rappresentanti;*
- *Dirigenti;*
- *Preposti;*
- *Medici Competenti;*
- *Responsabili dei Servizi di Prevenzione;*
- *Lavoratori Dipendenti.*



Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 626/94 - D.Lgs. n. 494/96 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, per:

- sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 codice penale);
- proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo **determinato in misura non inferiore a € 250,00**.

La Società e/o ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire alla Società e/o ARAG, il **provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso**.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i sopra elencati Assicurati sono garantiti **se ed in quanto dipendenti del Contraente**.

#### Condizione aggiuntiva "F"

##### Art. 2.4.3 Sicurezza e igiene alimentare - D.Lgs. 155/97

Le garanzie previste all'Art. 1.1 "Oggetto dell'assicurazione", vengono prestate al Contraente in relazione al D.Lgs. 155/97 **a tutela del Titolare dell'Industria Alimentare e del Responsabile delegato dal Titolare in quanto dipendente dell'Azienda**.

Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 155/97 e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di igiene alimentare, per:

- sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 codice penale);
- proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie.

La Società e/o ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale **entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso**.

#### Condizione aggiuntiva "G"

##### Art. 2.4.4 Tutela della Privacy - D.Lgs. 196/2003

Le garanzie vengono prestate a favore del Contraente in relazione al D.Lgs. n. 196/2003 a tutela dei diritti del:

- **Titolare del Trattamento, purché Contraente;**
- **Responsabile/i del trattamento purché dipendente/i dell'Azienda Contraente.**

Le garanzie vengono prestate a condizione che i soggetti obbligati per legge abbiano **provveduto alla notificazione all'autorità Garante**.

Le garanzie previste all'Art. 1.1 "Oggetto dell'assicurazione", vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui sopra, **affidati dal Contraente su espressa delega scritta**.

Le garanzie valgono per:

- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, codice procedura penale); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società e/o ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.**

La presente prestazione opera in deroga agli articoli:

- 4.2.4 Esclusioni – lettera f) – Aziende generiche;
- 5.4 Esclusioni – lettera f) – Tutela Legale Professionisti non Medici;
- sostenere la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto nel D.Lgs. 196/2003; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, **la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiti, ai sensi dell'art. 1917 codice civile, gli obblighi dell'assicuratore di responsabilità civile.**



**Art. 2.5 DIFESA STANDARD INTEGRATA (condizioni valide ed operanti se espressamente richiamate sul frontespizio di polizza)****Condizione aggiuntiva "A"****Art. 2.5.1 Vertenze contrattuali con i Clienti**

Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere *vertenze contrattuali* relative a forniture di beni o prestazioni di servizi *da quest'ultimo effettuati*, compreso il recupero dei crediti. Per quanto riguarda il recupero dei crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate *decorsi tre mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (art. 474 codice procedura civile) o documentati da prova scritta o equiparata (artt. 634 e 636 codice procedura civile)*. ARAG, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo *purché sussistano oggettive possibilità di recupero*.

La presente condizione viene prestata con il limite di *due denunce per ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino*.

La prestazione opera in deroga agli articoli:

- 4.2.4 - Esclusioni - lett. l) e o) – Aziende generiche;
- 5.4 - Esclusioni - lett. l) e o) – Tutela Legale professionisti non Medici.

**Condizione aggiuntiva "B"****Art. 2.5.2 Vertenze contrattuali con i Clienti**

Prevede le stesse garanzie prestate con la Condizione aggiuntiva "A" ma *con il limite di 4 denunce per ciascun anno assicurativo*.

**Condizione aggiuntiva "C"****Art. 2.5.3 Recupero crediti in Germania, Austria e Svizzera**

Condizione prevista solo se richiamata la Condizione aggiuntiva "A" o "B".

Le condizioni aggiuntive "A" e "B" vengono prestate per il recupero dei crediti *che non siano in contestazione da eseguirsi in Germania, Austria e Svizzera*.

**Condizione aggiuntiva "D"****Art. 2.5.4 Spese di resistenza**

Le garanzie previste all'Art. 1.1 "Oggetto dell'assicurazione", vengono prestate agli Assicurati per sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.

*La prestazione opera esclusivamente in presenza di polizza di responsabilità civile relativa all'esercizio dell'attività/professione indicata nella presente polizza per la quale sia stato corrisposto dall'Assicurato il relativo premio*.

*In tale caso l'assicurazione subentra:*

- a) *dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile;*
- b) *in primo rischio qualora la polizza di responsabilità civile, pur esistente, non possa essere attivata in quanto non operante sulla fattispecie in esame.*





## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE DELLA FAMIGLIA

### Art. 3.1 Prestazioni garantite e soggetti assicurati

Le garanzie previste all'Art. 1.1 "Oggetto dell'assicurazione", vengono prestate al Contraente assicurato ed ai componenti del suo nucleo familiare **risultante dal certificato di stato di famiglia**.

L'assicurazione è inoltre estesa a favore di eventuali persone stabilmente conviventi con l'Assicurato **ed identificate in polizza, per le quali sia stato pagato il relativo premio**. Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate **unicamente a favore dell'Assicurato – Contraente**.

### Art. 3.2 TUTELA FAMIGLIA STANDARD

#### Art. 3.2.1 Vita Privata

Le garanzie vengono prestate nell'ambito della vita privata con esclusione:

- **di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione;**
- **della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni (ad eccezione di quanto previsto al successivo punto f);**
- **della locazione e diritti reali a immobili o parti di essi.**

Le garanzie sono prestate per:

- a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- b) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte **sempreché il valore in lite sia superiore a € 100,00 ed inferiore a € 52.000,00;**
- c) sostenere controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici **regolarmente assunti;**
- d) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- e) sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di assicurazioni Previdenziali o Sociali;
- f) sostenere l'esercizio di pretese che derivino da **incidenti stradali** nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte **come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;**
- g) gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

#### Art. 3.2.2 Immobile

Le garanzie vengono prestate all'Assicurato nella veste di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, **purché costituente l'abitazione abituale o saltuaria assicurata ed indicata in polizza**, per:

- a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- b) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 100,00 ed inferiore a € 52.000,00;** fatta eccezione per quanto previsto al successivo Art. 3.4 "Esclusioni" lettera o);
- c) sostenere controversie relative a diritti reali o locazione **degli immobili indicati in polizza;**
- d) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- e) gli arbitrati per la decisione di controversie; sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

Le garanzie possono essere estese all'immobile o parte di esso, costituente la seconda abitazione direttamente utilizzata dall'Assicurato, **purché identificato in polizza e per il quale sia stato corrisposto il relativo premio**.

#### Art. 3.2.3 Lavoro Dipendente

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di lavoratore dipendente con l'esclusione **dell'esercizio della professione medica e di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione** per:

- a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- b) sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga di quanto previsto dal successivo Art. 3.4 "Esclusioni" lettera b), la garanzia opera, per i pubblici dipendenti in sede amministrativa (ricorsi TAR);
- c) sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di assicurazione Previdenziali o Sociali;
- d) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni **inerenti a fatti connessi all'espletamento delle mansioni previste come lavoratore dipendente**. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;





- e) gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

### Art. 3.3 TUTELA FAMIGLIA TOP

#### Art. 3.3.1 Vita Privata

Le garanzie vengono prestate nell'ambito della vita privata **con esclusione:**

- **di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione;**
- **della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni (ad eccezione di quanto previsto al successivo punto f);**
- **della locazione e diritti reali relativi ad immobili o parti di essi.**

Le garanzie valgono per:

- a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- b) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte; la presente garanzia si intende prestata, per le controversie che insorgono e devono essere trattate **nei Paesi dell'Unione Europea, nella Città Stato del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein**, in deroga all'Art. 1.15 "Estensione territoriale", e **limitatamente alle controversie con valore in lite:**
  - **superiore a € 400,00 ed inferiore a € 52.000,00** per le controversie insorte in Unione Europea (escluso Italia);
  - **superiore a € 100,00 ed inferiore a € 52.000,00** per le controversie insorte in Italia, Città Stato del Vaticano e San Marino;
- c) sostenere controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici **regolarmente assunti;**
- d) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- e) sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
- f) sostenere l'esercizio di pretese che derivino da **incidenti stradali** nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
- g) gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- h) resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi, ove, ai sensi dell'art. 1917 codice civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile non esista o non sia operante, **la presente garanzia varrà per la sola fase stragiudiziale;**
- i) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, codice procedura penale); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società e/o ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.**  
La prestazione opera in deroga al successivo Art. 3.4 "Esclusioni" lett. b) e g);
- l) proporre opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'ordinanza/ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa di importo determinato in misura **non superiore a € 200,00.**

La Società e/o ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione.

L'Assicurato deve far pervenire alla Società e/o ARAG il provvedimento in originale **entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.**

La presente garanzia opera a parziale deroga del successivo Art. 3.4 "Esclusioni" lettera b) e **limitatamente alla materia amministrativa;**

- m) **atti di volontaria giurisdizione** (a parziale deroga del successivo Art. 3.4 "Esclusioni" lettera a):

m.1) ricorso per separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio.

La prestazione viene garantita per i matrimoni celebrati in Italia **a condizione che il ricorso sia prestato congiuntamente dai coniugi Assicurati con l'assistenza di un unico Legale scelto di comune accordo tra i coniugi.** L'eventuale e successiva domanda di divorzio verrà garantita attraverso **l'assistenza di un unico Legale scelto di comune accordo tra i coniugi alla condizione che:**

- **la separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e che abbia dato luogo ad un caso assicurativo gestito dalla Società e/o da ARAG;**
- **vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.**

**Il caso assicurativo si considera unico a tutti gli effetti e pertanto il massimale di polizza resta unico e viene ripartito tra ricorso di separazione e domanda di divorzio (vedere Art. 1.14 "Insorgenza del caso assicurativo" ultimo comma).**



*La presente prestazione m.1) non opera laddove la polizza sia stata sottoscritta da un/una single;*

- m.2) istanza di interdizione o inabilitazione o di revoca di tali provvedimenti, (artt. 417 e 429 codice civile) di un parente o di un congiunto;
- m.3) istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (artt. 49 e 58 codice civile) o di dichiarazione di esistenza (art. 67 codice civile) di un parente o congiunto.

In deroga all'Art. 1.14 "Insorgenza del caso assicurativo", la garanzia assicurativa di cui al presente punto m) – **Atti di volontaria giurisdizione – viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti trascorsi 2 (due) anni dalla sottoscrizione della polizza.**

#### **Art. 3.3.2 Immobile**

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di conduttori o proprietari dell'abitazione principale **e di quelle secondarie o stagionali purché da loro direttamente utilizzate**, per:

- a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- b) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 100,00 ed inferiore a € 52.000,00**, fatta eccezione per quanto previsto al successivo Art. 3.4 "Esclusioni" lettera o);
- c) sostenere controversie relative a diritti reali o locazione;
- d) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- e) gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

#### **Art. 3.3.3 Lavoro Dipendente**

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di lavoratore dipendente con **l'esclusione dell'esercizio della professione medica e di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione per:**

- a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- b) sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga di quanto previsto dal successivo Art. 3.4 "Esclusioni" lettera b), la garanzia opera, per i pubblici dipendenti in sede amministrativa (ricorsi TAR);
- c) sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di assicurazione Previdenziali o Sociali;
- d) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni **inerenti a fatti connessi all'espletamento delle mansioni previste come lavoratore dipendente**. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- e) gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

#### **Art. 3.3.4 Servizio Consulenza Telefonica ARAGTEL**

Nell'ambito degli Artt. 3.3.1 "Vita Privata", 3.3.2 "Immobile" e 3.3.3 "Lavoro Dipendente", è sempre operante il Servizio Consulenza Telefonica ARAGTEL (Art. 2.2).

#### **Art. 3.4 Esclusioni (valide per Tutela Famiglia Standard e Top)**

**Le garanzie non sono valide:**

- a) **per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**
- b) **in materia fiscale ed amministrativa, fatto salvo quanto previsto agli Artt. 3.2.3 "Lavoro Dipendente" lettera b), 3.3.1 "Vita Privata" lettera i) e l);**
- c) **per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- d) **per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;**
- e) **per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- f) **per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;**
- g) **per fatti dolosi delle persone assicurate, fatto salvo quanto previsto all'Art. 3.3.1 "Vita Privata" lettera i);**
- h) **per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- i) **per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;**
- l) **per controversie derivanti dalla circolazione veicoli, salvo quanto previsto dagli Artt. 3.2.1 e 3.3.1 "Vita Privata";**
- m) **per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;**
- n) **per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato;**



- o) per controversie relative alla compravendita e permuta di immobili (ivi compresa la multiproprietà), ed alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali, fatto salvo quanto previsto all'Art. 3.2.2 "Immobile" lettera b).*

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE AZIENDE

### Art. 4.1 Prestazioni garantite e soggetti assicurati

Le garanzie previste all'Art. 1.1 "Oggetto dell'assicurazione", vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente per fatti inerenti all'esercizio dell'attività o professione indicata in polizza.

Le garanzie sono estese inoltre all'immobile ove ha sede il **Contraente nonché ad eventuali altri immobili nei quali il Contraente esercita l'attività, purché siano espressamente indicati in polizza e sia corrisposto il relativo premio.**

Si intendono soggetti assicurati:

- per le Società di persone: i Soci, i Dipendenti iscritti a libro matricola, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa svolta per conto della Società Contraente per fatti inerenti all'esercizio dell'attività o professione indicata in polizza;
- per le Società di capitale: il Legale rappresentante, i Dipendenti iscritti a libro matricola e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa svolta per conto della Società Contraente ad eccezione degli **Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori;**
- per le Ditte individuali e le Imprese familiari: il Titolare, i Dipendenti iscritti a libro matricola ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività.

#### Art. 4.1.1 Prestazioni garantite - DIFESA PENALE

Le garanzie previste all'Art. 1.1 "Oggetto dell'assicurazione" - quando sono prestate nella forma Difesa Penale sono regolate dalle norme illustrate negli Artt. 2.3.1 "Difesa Penale", 2.3.3 "Fallimento – Concordato preventivo – Amministrazione controllata – Inabilitazione o Interdizione del Contraente – Alienazione o Liquidazione dell'azienda o dell'attività indicata in polizza" e 2.4.1 "Insorgenza del caso assicurativo".

#### Art. 4.1.2 Prestazioni garantite - DIFESA STANDARD

Le garanzie previste all'Art. 1.1 "Oggetto dell'assicurazione", quando sono prestate nella forma Difesa Standard sono regolate dalle norme illustrate negli Artt. 2.3.2 "Difesa Standard", 2.3.3 "Fallimento – Concordato preventivo – Amministrazione controllata – Inabilitazione o Interdizione del Contraente – Alienazione o Liquidazione dell'azienda o dell'attività indicata in polizza" e 2.4.1 "Insorgenza del caso assicurativo".

**Nella presente garanzia è operante il servizio ARAGTEL (Art. 2.2).**

### Art. 4.2 PACCHETTO SICUREZZA TUTELA LEGALE AZIENDE *(valido ed operante se espressamente richiamate sul frontespizio di polizza le Condizioni aggiuntive "E", "F" e "G")*

#### Condizione aggiuntiva "E"

##### Art. 4.2.1 Sicurezza posto di lavoro

Ad integrazione dell'Art. 4.1.2 "Prestazioni garantite Difesa Standard" si conviene di estendere le garanzie prestate al Contraente, ai casi previsti dall'Art. 2.4.2 "Sicurezza sul posto di lavoro", in deroga al successivo Art. 4.2.4 "Esclusioni".

#### Condizione aggiuntiva "F"

##### Art. 4.2.2. Sicurezza e igiene alimentare

Ad integrazione dell'Art. 4.1.2. "Prestazioni garantite Difesa Standard" si conviene di estendere le garanzie prestate al Contraente, ai casi previsti dall'Art. 2.4.3 "Sicurezza e igiene alimentare", in deroga al successivo Art. 4.2.4 "Esclusioni".

#### Condizione aggiuntiva "G"

##### Art. 4.2.3 Tutela della privacy

Ad integrazione dell'Art. 4.1.2 "Prestazioni garantite Difesa Standard" si conviene di estendere le garanzie prestate al Contraente, ai casi previsti dall'Art. 2.4.4 "Tutela della Privacy", in deroga al successivo Art. 4.2.4 "Esclusioni".

##### Art. 4.2.4 Esclusioni *(valide per l'assicurazione Tutela Legale Aziende)*

**Le garanzie non sono valide:**

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;*
- b) in materia fiscale ed amministrativa;*
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;*



- d) *per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;*
- e) *per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;*
- f) *per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto previsto agli Artt. 2.3.1 "Difesa Penale" lettera b) e 2.3.2 "Difesa Standard" lettera f);*
- g) *per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;*
- h) *per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;*
- i) *per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;*
- l) *per controversie relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della propria attività;*
- m) *limitatamente alla lettera c) dell'Art. 2.3.2 "Difesa Standard", per controversie relative alla compravendita e permuta di immobili (ivi compresa la multiproprietà), ed alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;*
- n) *per controversie relative all'affitto d'azienda;*
- o) *per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;*
- p) *per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto;*
- q) *per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;*
- r) *per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica.*

#### Art. 4.3 TUTELA LEGALE QUADRI E DIRIGENTI

##### Art. 4.3.1 Prestazioni garantite

Le garanzie assicurative previste dall'Art. 1.1 "Oggetto dell'assicurazione", vengono prestate all'Impresa Contraente, che è l'unica beneficiaria della copertura assicurativa, per i casi assicurativi che **riguardano i propri dipendenti che rivestono la qualifica di Quadri e/o Dirigenti e che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'attività lavorativa svolta.**

Le garanzie valgono per:

- a) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- b) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o cose subiti **per fatti illeciti di terzi;**
- c) resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi ove, ai sensi dell'art. 1917 codice civile, **risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile.**

**L'intervento della Società e/o di ARAG è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile.**

##### Condizione aggiuntiva "1"

**(valida ed operante se espressamente richiamata sul frontespizio di polizza)**

##### Art. 4.3.2 Circolazione

A parziale deroga del successivo Art. 4.3.3 "Esclusioni" lettera f), le garanzie previste dal presente contratto valgono inoltre per:

- a) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni per eventi **connessi alla circolazione stradale;**
- b) sostenere l'esercizio di azioni per il risarcimento danni alla persona o a cose subiti **per fatti illeciti di terzi in conseguenza di qualsiasi evento connesso alla circolazione stradale con mezzi dell'Impresa Contraente o di proprietà privata, sempreché in occasione dell'espletamento di servizi autorizzati dalla Impresa Contraente stessa.**

##### Art. 4.3.3 Esclusioni (valide per l'assicurazione Tutela Legale Quadri e Dirigenti)

Le garanzie non sono valide:

- a) *per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;*
- b) *in materia fiscale ed amministrativa;*
- c) *per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;*
- d) *per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;*
- e) *per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;*
- f) *per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli (salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva circolazione), imbarcazioni o aeromobili;*
- g) *per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;*
- h) *per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;*





- i) *se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n.990 e successive modifiche;*
- j) *per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;*
- k) *per fatti dolosi delle persone assicurate;*
- l) *nei casi di violazione degli art. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada.*
- Si precisa che l'Impresa Contraente, è l'unica beneficiaria della copertura assicurativa di cui al presente contratto.*

#### Art. 4.4 TUTELA LEGALE CONDOMINIO

##### Art. 4.4.1 Prestazioni garantite

Le garanzie previste all'Art. 1.1 "Oggetto dell'assicurazione", vengono prestate a tutela dei diritti del Condominio (art. 1117 e segg. codice civile) indicato in polizza.

Le garanzie sono prestate per:

- a) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.  
Detta garanzia viene prestata all'amministratore ed ai condòmini per le responsabilità connesse alle singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso;
- b) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali a cose subiti per fatti illeciti di terzi.  
Detta garanzia viene estesa all'amministratore ed ai condòmini per i casi che riguardano le rispettive unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso;
- c) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relative al Condominio indicato in polizza, sempreché **il valore in lite sia superiore a € 250,00 ed inferiore a € 52.000,00;**
- d) sostenere controversie individuali relative a rapporti di lavoro tra il Contraente ed i propri dipendenti addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione del Condominio;
- e) sostenere controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condòmini morosi **sempreché il valore in lite sia superiore a € 250,00 ed inferiore a € 52.000,00;**
- f) sostenere controversie nascenti da violazioni, da parte di condòmini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o norme di legge;
- g) sostenere controversie relative a diritti reali. Detta garanzia viene estesa anche ai singoli condòmini.
- Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente-Assicurato.***

##### Art. 4.4.2 Esclusioni (valide per l'assicurazione Tutela Legale Condominio)

***Le garanzie non sono valide:***

- a) *per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;*
- b) *in materia fiscale ed amministrativa;*
- c) *per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;*
- d) *per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;*
- e) *per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;*
- f) *per fatti dolosi delle persone assicurate;*
- g) *per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;*
- h) *per controversie relative alla compravendita e permuta di immobili (ivi compresa la multiproprietà), ed alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;*
- i) *per controversie tra Assicurati.*

##### Art. 4.4.3 Condizione aggiuntiva "H" (Valida ed operante se espressamente richiamata sul frontespizio di polizza)

Ad integrazione dell'Art. 4.4.1 "Prestazioni garantite" si conviene che le garanzie previste all'Art. 1.1 "Oggetto dell'assicurazione", vengono prestate al Contraente in relazione al D.Lgs. 494/96.

La presente garanzia opera in deroga all'Art. 4.4.2 "Esclusioni" lett. b) **limitatamente alla materia amministrativa e lett. h) per operazioni di costruzione, trasformazione e ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia.**

***Le garanzie valgono esclusivamente nel caso in cui il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 494/96.***

***Le garanzie vengono prestate altresì al Contraente, in relazione al D.Lgs. n.626/94, a tutela dei diritti dei propri:***

- ***Legali Rappresentanti;***
- ***Preposti;***



- **Responsabili dei Servizi di Prevenzione;**
- **Lavoratori Dipendenti.**

Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 626/94 - D.Lgs. n. 494/96 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, per:

- sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 codice penale);
- proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura **non inferiore a € 250,00**.

La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione.

L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale **entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso**.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i sopraelencati Assicurati sono garantiti **se ed in quanto dipendenti del Contraente**.

#### **Art. 4.4.4 Insorgenza del caso assicurativo**

Ai fini delle garanzie previste dall'Art. 4.4.3 – Condizione aggiuntiva "H", per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- **il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;**
- **il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge** – nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che **siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto**.

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine **di 24 mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata**.

**La garanzia opera a parziale deroga dell'Art. 1.14 "Insorgenza del caso assicurativo".**

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE PROFESSIONISTI NON MEDICI**

### **Art. 5.1 Prestazioni garantite e soggetti assicurati**

Le garanzie previste all'Art. 1.1 "Oggetto dell'assicurazione", vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente assicurato e dei Dipendenti iscritti a libro matricola, i familiari del professionista che collaborano nella professione e tutti gli altri collaboratori del Contraente per fatti inerenti all'esercizio dell'attività o professione indicata in polizza.

Le garanzie sono estese inoltre all'immobile ove ha sede il Contraente **nonché ad eventuali altri immobili nei quali il Contraente esercita l'attività, purché espressamente indicati in polizza e corrisposto il relativo premio**.

### **Art. 5.2 Prestazioni garantite - DIFESA PENALE**

Le garanzie previste all'Art. 1.1 "Oggetto dell'assicurazione", quando sono prestate nella forma Difesa Penale sono regolate dalle norme illustrate negli Artt. 2.3.1 "Difesa Penale", 2.3.3 "Fallimento – Concordato preventivo – Amministrazione controllata – Inabilitazione o Interdizione del Contraente – Alienazione o Liquidazione dell'Azienda o dell'attività indicata in polizza" e 2.4.1 "Insorgenza del caso assicurativo".

### **Art. 5.3 Prestazioni garantite - DIFESA STANDARD**

Le garanzie previste all'Art. 1.1 "Oggetto dell'assicurazione" quando sono prestate nella forma Difesa Standard sono regolate dalle norme illustrate negli Artt. 2.3.2 "Difesa Standard", 2.3.3 "Fallimento – Concordato preventivo – Amministrazione controllata – Inabilitazione o Interdizione del Contraente – Alienazione o Liquidazione dell'Azienda e/o dell'attività indicata in polizza" e 2.4.1 "Insorgenza del caso assicurativo".

**Nella presente garanzia è sempre operante il Servizio Consulenza Telefonica ARAGTEL (Art. 2.2).**

### **Art. 5.4 Esclusioni (valide per l'assicurazione Tutela Legale Professionisti non Medici)**

**Le garanzie non sono valide:**

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**
- b) in materia fiscale ed amministrativa;**
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**





- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto previsto all'Art. 5.2 "Difesa Penale", illustrate nell'Art. 2.3.1 "Difesa Penale", lettera b) ed all'Art. 5.3 "Difesa Standard", illustrate nell'Art. 2.3.2 "Difesa Standard" lettera f);
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- l) per controversie relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- m) per contratti di compravendita di immobili;
- n) per controversie relative alla compravendita e permuta di immobili (ivi compresa la multiproprietà), ed alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- o) per controversie relative all'affitto d'azienda;
- p) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- q) per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto;
- r) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- s) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE MEDICO

### Art. 6.1 Prestazioni garantite e soggetti assicurati

Le garanzie previste all'Art. 1.1 "Oggetto dell'assicurazione", vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente/Assicurato in qualità di medico, sia lavoratore dipendente che libero professionista.

Le garanzie delle sezioni sottoindicate si intendono operanti, nelle sole combinazioni **A, AB, AC e ABC, se richiamate nel frontespizio di polizza e se ne risulta corrisposto il rispettivo premio.**

Le garanzie operano anche per l'impiego di apparecchi diagnostici e terapeutici in genere, a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 6.3.4 "Esclusioni" lettera c).

#### A - Attività

L'assicurazione vale per i casi assicurativi **relativi all'esercizio della professione medica** indicata in polizza, per:

1. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
2. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, codice procedura penale); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società e/o ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.**

La prestazione opera in deroga all'Art. 6.3.4 "Esclusioni" lett. g);

3. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
4. resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi **ove, ai sensi dell'art. 1917 codice civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile;** l'intervento della Società e/o ARAG è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile.

#### B - Rapporti contrattuali

L'assicurazione vale anche, a tutela del rapporto di lavoro, per:

1. sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente o in convenzione con enti del Servizio Sanitario Nazionale o con privati.  
A parziale deroga dell'Art. 6.3.4 "Esclusioni" lettera b), la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);
2. sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali per prestazioni vantate dall'Assicurato relativamente alla propria posizione previdenziale/assistenziale.

#### C - Studio medico

Viene inoltre assicurata la gestione dello studio professionale, per:

1. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.  
La garanzia viene estesa ai dipendenti e familiari del Contraente/Assicurato **che collaborano nell'esercizio dell'attività;**



2. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi. La garanzia viene estesa ai dipendenti ed ai familiari del Contraente/Assicurato **che collaborano nell'esercizio dell'attività;**
3. sostenere controversie individuali relative a rapporti di lavoro con i propri dipendenti **iscritti regolarmente nel libro matricola;**
4. sostenere controversie relative a diritti reali e locazione dell'immobile **dove viene svolta l'attività;**
5. sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi **commissionate e/o ricevute dal Contraente-Assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a € 250,00.**

#### **Art. 6.2 Sospensione/radiazione dall'Albo – inabilitazione o interdizione del Contraente**

In caso di sospensione del Contraente/Assicurato dall'Albo professionale, **l'assicurazione è sospesa dalla decorrenza della sospensione fino alla cessazione della sospensione.**

**Il contratto si risolve di diritto in caso di radiazione dall'Albo professionale, inabilitazione o interdizione del Contraente/Assicurato.** Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che le azioni in corso **si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione** e con obbligo della stessa al rimborso del premio pagato e non goduto.

#### **Art. 6.3 PACCHETTO SICUREZZA PROFESSIONISTI MEDICI (valido ed operante se espressamente richiamate sul frontespizio di polizza le Condizioni aggiuntive "G" e "L")**

##### **Art. 6.3.1 Insorgenza del caso assicurativo**

A parziale deroga dell'Art. 1.14 "Insorgenza del caso assicurativo", si conviene che, ai fini delle garanzie previste dalle condizioni aggiuntive di cui al Pacchetto Sicurezza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- **il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;**
- **il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.**

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia assicurativa si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto e che siano stati denunciati nei modi e nei tempi del successivo Art. 7.4 "Obblighi in caso di sinistro" e libera scelta del Legale, entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso, fermi restando i limiti di cui al comma. 2 dell'art. 2952 codice civile.

#### **Condizione aggiuntiva "G"**

**(valida ed operante se espressamente richiamata sul frontespizio di polizza)**

##### **Art. 6.3.2 Tutela della privacy D.Lgs. 196/2003**

Le garanzie vengono prestate a favore del Contraente in relazione al D.Lgs. n° 196/2003 a tutela dei diritti del:

- Titolare del Trattamento, purché Contraente;
- Responsabile/i del trattamento purché dipendente/i del Contraente.

Le garanzie vengono prestate **a condizione che i soggetti obbligati per legge abbiano provveduto alla notificazione** all'Autorità Garante.

Le garanzie previste all'Art. 1.1 "Oggetto dell'assicurazione", vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano **connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui sopra, affidati dal Contraente su espressa delega scritta.**

Le garanzie valgono per:

- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, codice procedura penale); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

**Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale,** la Società e/o ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute **quando la sentenza sia passata in giudicato.**

La prestazione opera in deroga all'Art. 6.3.4 "Esclusioni" lettera g);

- sostenere la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto nel D.Lgs. 196/2003; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'art. 1917 codice civile, gli obblighi dell'Assicuratore di Responsabilità Civile.



**Condizione aggiuntiva "L"**  
*(valida ed operante se espressamente richiamata sul frontespizio di polizza)*

**Art. 6.3.3 Sicurezza posto lavoro – D.Lgs. 626/94 e 494/96**

Ad integrazione dell'Art. 6.1 "Prestazioni garantite e soggetti assicurati", si conviene che le garanzie previste all'Art. 1.1 "Oggetto dell'assicurazione", vengono prestate al Contraente in relazione al D.Lgs. 494/96.

La presente garanzia opera in deroga all'Art. 6.3.4 "Esclusioni" lett. b) *limitatamente alla materia amministrativa* e lett. o) per operazioni di costruzione, trasformazione e ristrutturazione immobiliare *per le quali sia necessaria la concessione edilizia*.

Le garanzie valgono esclusivamente nel caso in cui il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 494/96.

Le garanzie vengono prestate altresì al Contraente/Assicurato ed ai propri Lavoratori Dipendenti, in relazione al D.Lgs. n.626/94, a tutela dei rispettivi diritti.

Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui al D.Lgs. n. 626/94, al D.Lgs. n. 494/96 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, per:

- a) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 codice penale);
- c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo **determinato in misura non inferiore a € 250,00**.

La Società e/o ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione.

L'Assicurato deve far pervenire alla Società il provvedimento in originale **entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso**.

Ad eccezione del Contraente/Assicurato, i soggetti assicurati **sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente**.

**Art. 6.3.4 Esclusioni (valide per l'assicurazione Tutela Legale Professionisti Medici)**

*Le garanzie non sono valide:*

- a) *per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;*
- b) *in materia fiscale ed amministrativa;*
- c) *per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;*
- d) *per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;*
- e) *per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;*
- f) *per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;*
- g) *per fatti dolosi delle persone assicurate;*
- h) *per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;*
- i) *per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie e rapporti associativi in genere;*
- l) *per controversie di natura contrattuale diverse dalle fattispecie di cui al precedente Art. 6.1 "Prestazioni garantite e soggetti assicurati";*
- m) *per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi nei quali non venga esercitata l'attività professionale assicurata;*
- n) *per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;*
- o) *per controversie relative alla compravendita e permuta di immobili (ivi compresa la multiproprietà), ed alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali.*

## NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

**Art. 7.1 Altre assicurazioni**

*L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 codice civile.*

**Art. 7.2 Limite massimo d'indennizzo**

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 codice civile per nessun titolo la Società e/o ARAG **potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata**, salvo nei casi in cui sia diversamente stabilito nel contratto.



**Art. 7.3 Decorrenza del sinistro**

Ai fini della presente assicurazione, per decorrenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: *il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;*
- per tutte le restanti ipotesi: *il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.*

*In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di decorrenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.*

**Art. 7.4 Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del Legale**

- a) L'Assicurato *deve immediatamente denunciare per iscritto all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Società o direttamente ad ARAG*, qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza;
- b) in ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa;
- c) *l'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro competente ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia*, indicandolo alla Società e/o ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo;
- d) se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l'Assicurato *non vi provveda, può nominare direttamente il Legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato;*
- e) l'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.

**Art. 7.5 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa *è tenuto a:*

- *informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;*
- *conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.*

**Art. 7.6 Gestione del sinistro – caso assicurativo**

- a) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia;
- b) ove ciò non riesca, *se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo* e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 7.4 "Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del Legale";
- c) la garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se *l'impugnazione presenta possibilità di successo;*
- d) l'Assicurato *non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarla che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG;*
- e) l'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere *viene concordata con ARAG;*
- f) ARAG, così come la Società, *non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere;*
- g) *in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità.*  
*L'arbitro viene designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.*  
La Società o ARAG, avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura;
- h) *si considerano a tutti gli effetti unico sinistro:*
  - *vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;*
  - *indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.*

**Art. 7.7 Recupero somme**

- *Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.*
- *Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o estragiudizialmente.*

